


prot. 100 / 21 int.



## TRIBUNALE DI PORDENONE

### PROTOCOLLO D'INTESA PER IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI DI IMPUGNAZIONE PENALE

Il Tribunale di Pordenone

e

L'Ordine degli Avvocati di Pordenone

rilevato che con risposta a quesito del 9 marzo 2021, il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Genera Degli Affari Interni ha stabilito che anche in caso di impugnazione inoltrata secondo le disposizioni dell'art. 24, comma 6 bis e seguenti del DL 28.10.2020 n.137, come modificato dalla legge di conversione n.176 del 18.12.2020, deve ritenersi dovuto il pagamento dei relativi diritti in caso di copia dell'atto di impugnazione formate dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, secondo quanto previsto dall'art.164 comma 3 disp. att. c.p.p.;

che è necessario, per il rispetto delle misure di sicurezza legate al contenimento dell'emergenza sanitaria in corso, l'adozione da parte dell'Ufficio di misure organizzative volte a consentire il deposito in cancelleria delle copie cartacee dell'atto di impugnazione formato dal difensore, senza che siano dovuti i diritti di copia, con accesso , previo appuntamento allo sportello della cancelleria.

Considerata la necessità di coordinare la ratio della previsione normativa intesa come deflattiva degli accessi in cancelleria e al tempo stesso come passaggio necessario all'implementazione del processo penale telematico e la suddetta interpretazione, effettuata alla luce della previgente normativa, che per il combinato disposto dell'art. 164 disp. Att. c.p.p. (non opportunamente modificato) e dell'art. 272 del D.P.R. 115/2002 (con triplicazione del diritto dovuto per le copie) impone alla cancelleria di procedere alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, nei confronti dell'impugnante e del difensore;

### CONCORDANO

- 1) il presente Protocollo d'Intesa trova applicazione in caso di impugnazione inoltrata secondo le disposizioni dell'art. 24, comma 6 bis e seguenti del DL 28.10.2020 n.137, come modificato dalla legge di conversione n.176 del 18.12.2020.
- 2) Il difensore che deposita l'atto di impugnazione a mezzo pec dedicata, come previsto dalla normativa vigente, provvederà a depositare le copie cartacee necessarie come richieste dall'art. 164 disp. att. c.p.p. immediatamente e comunque entro e non oltre 10 giorni dell'avvenuto deposito telematico dell'atto di impugnazione, previo appuntamento da prendersi sull'apposita piattaforma presente sul sito istituzionale del Tribunale di Pordenone.


- 3) In alternativa, il difensore che non intenda provvedere al deposito delle copie cartacee richieste dall'art. 164 disp. att. c.p.p. secondo le modalità di cui al punto precedente, dovrà contestualmente all'invio della pec contenente l'atto di appello, depositare la ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di copia dovuti a mezzo PagoPA, per il successivo annullamento.
- 4) La cancelleria, qualora riceva l'impugnazione a mezzo pec sprovvista della ricevuta attestante il pagamento dei diritti di copia, invierà una email al difensore depositante, invitandolo a versare i corrispondenti diritti di copia o a prendere immediato appuntamento per il deposito delle copie cartacee. Nell'inerzia del difensore, spirato il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta, la cancelleria effettuerà le copie, come previsto dal citato art. 164 comma 3, riscuotendo i diritti mediante iscrizione a ruolo, secondo le modalità previste dal Testo Unico Spese di Giustizia.

Pordenone, 8 giugno 2021.

Presidente del Tribunale di Pordenone



Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Pordenone



Presidente Ordine Avvocati di Pordenone



Dirigente Amministrativo del Tribunale di Pordenone

